

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4614

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAMPAGNOLI, ANDREONI, BAMBI, PELLIZZARI,  
BRUNI, RABINO, CARLOTTO, MARTINO**

*Presentata il 15 aprile 1987*

**Elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi per posti di medico veterinario collaboratore delle unità sanitarie locali e presso altre amministrazioni**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è determinata dalla particolare situazione in cui si trovano alcune centinaia di medici veterinari ormai al compimento del 35° anno di età, i quali per effetto delle norme vigenti, non possono più partecipare ai concorsi per l'assunzione nel Servizio sanitario nazionale.

Il limite di età a 35 anni si rileva sempre più inadeguato nei confronti dei medici veterinari, sia per la complessità e la durata degli studi universitari, sia per le disfunzioni ed i ritardi che si sono verificati e che si ha ragione di credere continuino a verificarsi, nell'espletamento dei pubblici concorsi, sia infine per il numero degli aspiranti, largamente esuberante rispetto alle possibilità occupazionali offerte dal pubblico impiego, da sempre il maggior sbocco professionale dei medici veterinari.

Sotto questi profili appare evidente che dopo il conseguimento della laurea, spesso ritardata dalle difficoltà degli studi, ben cinquantadue esami in cinque anni di corso, sia da giustificati motivi personali e dall'adempimento degli obblighi di leva, rimane al medico veterinario un periodo piuttosto limitato ai fini della partecipazione ai concorsi.

Le occasioni utili si riducono poi ulteriormente a causa delle lungaggini procedurali che caratterizzano l'espletamento dei concorsi nell'amministrazione pubblica e si annullano del tutto quando per lunghi periodi i concorsi non vengono banditi a causa della mancanza di posti disponibili o di altre circostanze.

Come è noto, proprio quest'ultima ipotesi si è verificata per i medici veterinari italiani dal 1978, a seguito della paralisi dei concorsi di assunzione nell'intero Servizio sanitario nazionale dalla quale è

scaturita la recente legge di sanatoria per il personale incaricato e precario delle unità sanitarie locali.

In tutti questi anni un numero incalcolabile di medici veterinari, i quali vedono oggi consolidarsi posizioni di colleghi più fortunati assunti dalle unità sanitarie locali senza alcuna selezione, non ha potuto nemmeno tentare la strada dei concorsi ai fini di un dignitoso inserimento professionale, cosicché la gran parte di coloro che si sono laureati nella seconda metà degli anni settanta, sarà stata di fatto esclusa dai concorsi se non verrà adottato dal Parlamento un provvedimento riparatore.

Per ovviare a questa palese ingiustizia non sarebbe peraltro sufficiente una norma transitoria in quanto la rilevata situazione deriva da fattori di natura

strutturale, legati in parte alle anzidette peculiarità della formazione universitaria del medico veterinario determinatasi nel nostro Paese e destinata purtroppo a perdurare a lungo.

Pertanto vista la situazione di grave disagio in cui versano, per i suesposti motivi, moltissimi iscritti negli albi professionali, si auspica che il limite di età, per la partecipazione ai concorsi di assunzione di medici veterinari ai posti delle qualifiche o posizioni funzionali iniziali nelle unità sanitarie locali e in tutte le amministrazioni ed enti pubblici venga elevato a quaranta anni.

A tale modifica delle vigenti disposizioni normative concorsuali tende appunto la proposta di legge, che i presentatori raccomandano, per quanto suesposto, all'attenzione e al voto del Parlamento.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il limite di età per la partecipazione ai concorsi per l'assunzione nella posizione funzionale di veterinario collaboratore delle unità sanitarie locali o nella qualifica o posizione funzionale iniziale di medico veterinario presso le altre amministrazioni, è elevato al quarantesimo anno di età, fatte salve le maggiorazioni di legge.

2. È abrogata ogni disposizione che prevede limiti di età inferiori.

## ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.